



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere relatore

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 6/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6875/P del registro di segreteria, promosso dal sig. *omissis*,

nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall' Avv.to

Paolo Bonaiuti del Foro di Roma, presso lo studio del quale, in

Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n.16 dichiara di eleggere

domicilio, precisando di voler ricevere le comunicazioni di rito

al seguente indirizzo pec:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro

dell'Interno in carica pro tempore, domiciliato a Roma, piazza

del Viminale 1 - 00184 ROMA, nonché presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo in Via Valerio Villareale n.6

(90141)

MINISTERO DELL'INTERNO - Dip.to della Pubblica Sicurezza

(Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento

di Pensione e Previdenza), ora Direzione Centrale per i servizi di

Ragioneria Ufficio XII trattamento pensioni e previdenza in

persona del Ministro dell'Interno in carica pro-tempore

domiciliato a Roma via del Castro Pretorio n. 5 00185 ROMA

nonché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

in Via Valerio Villareale n.6 (90141)

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione

Provinciale Catania, in persona del Direttore in carica pro

tempore, domiciliato a Catania, Viale della Libertà n. 137 -

95129 - CATANIA

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale

80078750587) con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21

(00144) in persona del Presidente e legale rappresentante in

carica pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall' Avv. Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y) e

dall'Avv. Gino Madonia (c.f. MDNGNI66P12G273A),

elettivamente domiciliati in Palermo Via M. Toselli n.5

AVVERSO

La sentenza n. 452/2022 della Corte dei conti - Sezione

Giurisdizionale per la Regione Siciliana depositata in segreteria

il 17.05.2022, pubblicata in data 18.05.2022 e comunicata il

19.05.2022, non notificata, sul ricorso iscritto al n. 66188

promosso dall'odierno appellante avverso il decreto del Ministero dell'Interno n. 5870/13N del 20.12.2013 notificato il 20.01.2014.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 16 novembre 2023, l'avv. Paolo Bonaiuti per l'appellante e l'Avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Assente il rappresentante del Ministero dell'Interno.

Premesso in

FATTO

Con sentenza n. 452/2022, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Sig. *omissis*, Ispettore Capo della Polizia di Stato, in servizio dall'8 gennaio 1973 al 1° aprile 2007, volto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: "1. Epatite virale. In atto: pregressa epatite virale senza in atto segni bioumorali di necrosi epatocellulare in soggetto HBs Ag positiva ora diagnosticata come "Epatopatia cronica HBV correlata"; 2) Steatosi epatica eco documentata in soggetto con già accertata epatopatia cronica HBV correlata; 3) Ipertensione arteriosa con iniziale secondarietà d'organo" e, di conseguenza, il trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dal collocamento in quiescenza.

L'appellante afferma di aver già presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle

suddette infermità in data 18 aprile 1990, 11 marzo 2005 e 18 aprile 2007, sottolineando che il Ministero dell'Interno ha respinto le ultime due istanze con decreto n. 5780/13N del 20 dicembre 2013, notificato il 20 gennaio 2014, basato sul parere negativo del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio n.1377/2013 secondo il quale "l'infermità: Ipertensione arteriosa con iniziale secondarietà d'organo NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione frequentemente di natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. - che l'infermità: Steatosi epatica eco documentata in soggetto con già accertata epatopatia cronica HBV correlata NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di alterazione della struttura epatica, consistente in un abnorme accumulo di grasso negli epatociti, conseguente a processo degenerativo determinato da squilibri alimentari e da

altre cause endogene od esogene non imputabili, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, agli addotti eventi del servizio”.

Il G.U.P. ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c., in base al quale *"i ricorsi sono inammissibili (...) quando (...) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere"*.

Il Giudice di prime cure ha rilevato che il ricorso a questa Corte è stato presentato appena otto giorni dopo la domanda di pensione privilegiata e, nella consapevolezza dell'esistenza di due opposti orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto di aderire alla tesi più rigorosa che considera l'istanza amministrativa presupposto indefettibile per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sulla considerazione che tale passaggio, ritenuto non indispensabile dalla tesi opposta, senza pregiudicare in modo irreversibile la posizione del richiedente, evita possibili contrasti tra pronunzie del Giudice contabile e provvedimenti amministrativi.

Con atto di appello del 14 giugno 2023, l'Ispettore *omissis*, dopo aver riportato testualmente e integralmente le motivazioni della sentenza impugnata, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.g.c., affermando che il ricorso non trovava la sua genesi nell'istanza di pensione privilegiata presentata otto

giorni prima, il 9 gennaio 2019, bensì nel decreto del Ministero dell'Interno n. 5870/13N del 20 dicembre 2013, sopra menzionato.

Richiamando una recente sentenza della Terza Sezione Centrale d'Appello di questa Corte (n.338/2022), riguardante una fattispecie analoga, l'appellante conclude richiedendo la riforma della sentenza appellata e la rimessione degli atti al Giudice di prime cure per la pronunzia sul merito.

All'udienza del 16 novembre 2023, l'Avv. Bonaiuti ha richiamato la recentissima sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n.12/2023, in base alla quale la previa istanza di pensione privilegiata avanzata in sede amministrativa non sarebbe necessaria ai fini della domanda giudiziale di accertamento dell'infermità dipendente da causa di servizio, in funzione del futuro trattamento pensionistico.

L'appellante chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello con rimessione degli atti al primo Giudice per la decisione nel merito.

L'Avv. Norrito, per l'Istituto previdenziale, ha sostenuto l'irrilevanza della richiamata sentenza del Giudice della nomofilachia, affermando che quest'ultima riguarderebbe ipotesi non sovrapponibile al caso di specie.

Ritenuto in

DIRITTO

Con la sentenza n. 447/2022 qui gravata, il Giudice

monocratico delle pensioni, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Ministero resistente, dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c. per assenza di domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, il quale evidenzia che il giudizio di primo grado è stato introdotto al fine di ottenere una pronuncia in termini di dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall'odierno appellante, ai fini del futuro e conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

A sostegno della domanda, richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nonché l'art. 12 del DPR n. 461/2001, introduttivo dell'accertamento unico.

Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato e che la sentenza impugnata vada riformata, avendo questa Sezione d'appello in più occasioni chiarito (ex plurimis, cfr. sent. n. 168/A/2022; 36/A/2022; 199/A/2021) come l'istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all'accertamento del collegamento tra infermità insorte e attività lavorativa prestata, sia oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato, ferma restando la prevista formalizzazione di una apposita richiesta, laddove oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di prime cure sia stato, come

nella fattispecie, il provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio e, quindi, di insussistenza dei presupposti per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato cui tale accertamento è funzionale ex art. 12 DPR n. 461 del 2001. Tali conclusioni trovano, da ultimo, autorevole avallo nella sentenza dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni si fa in questa sede rinvio ex art. 167, comma 4, c.g.c..

Al fine di dirimere il contrasto interpretativo cui lo stesso Giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza qui gravata, il supremo organo di nomofilachia, dopo approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, ha infatti concluso che *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata»*.

Così succintamente ricostruito il perimetro ermeneutico di riferimento, l'appello deve essere accolto; per l'effetto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con

	9	
	contestuale rinvio, ai sensi dell’art.199, comma 2, c.g.c., al	
	giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame	
	nel merito del giudizio e la regolazione delle spese legali anche	
	del presente grado.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione d’appello per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e,	
	per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al	
	giudice di primo grado, in diversa composizione, ai sensi	
	dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio	
	sul merito e per la pronuncia sulle spese, anche del presente	
	grado di giudizio.	
	Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 e del 22	
	novembre 2023.	
	L’estensore Il Presidente	
	<i>(dott. Salvatore Chiazzese)</i> <i>(dott. Vincenzo Lo Presti)</i>	
	<i>Firma digitale</i> <i>Firma digitale</i>	
	Sentenza depositata in Segreteria il 08/01/2024	
	Il Funzionario preposto	
	<i>(dott.ssa Pietra Allegra)</i>	
	<i>Firma digitale</i>	